

Capo II

Accreditamento

Art. 39

Attribuzione delle funzioni in materia di accreditamento

1. L'accREDITAMENTO costituisce requisito indispensabile per erogare servizi e interventi sociali per conto di enti pubblici ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 2005. L'erogazione dei servizi e degli interventi sociali avviene prioritariamente attraverso gli accordi contrattuali previsti dall'articolo 42 della legge regionale n. 23 del 2005, sottoscritti dagli enti pubblici e dai soggetti accreditati.
2. L'accREDITAMENTO è rilasciato alle strutture autorizzate, pubbliche e private, che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
3. Ai sensi degli articoli 8 e 41 della legge regionale n. 23 del 2005, le funzioni amministrative relative all'accREDITAMENTO delle strutture sociali sono attribuite alla Regione, che si avvale di apposito nucleo tecnico costituito da personale regionale, delle amministrazioni pubbliche del sistema integrato dei servizi alla persona, da professionisti esterni con adeguata competenza nella materia nonché, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali.
4. La Giunta regionale provvede a definire e a disciplinare i compiti e le attività delle strutture regionali cui affidare il procedimento di accREDITAMENTO, l'elaborazione e l'aggiornamento dei requisiti di accREDITAMENTO, nonché la formazione e la gestione del personale addetto alle verifiche.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, stabilisce i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati.

Art. 40

Requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO

1. L'accREDITAMENTO delle strutture residenziali a carattere comunitario e delle strutture residenziali integrate è rilasciato dalla Regione subordinatamente alla sussistenza dei seguenti requisiti ulteriori:
 - a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione sociale e sociosanitaria regionale e locale;
 - c) accettazione di sistemi di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate;
 - d) impegno a chiedere preventivo assenso al comune in caso di aumento della retta a carico degli ospiti;
 - e) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti;
 - f) utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale nella fase di accoglimento e di valutazione dell'efficacia degli interventi;
 - g) introduzione di modalità di partecipazione e di rappresentanza dei familiari e degli ospiti;
 - h) accompagnamento e supporto alle persone ospiti per la partecipazione ad iniziative esterne e alla vita sociale;
 - i) realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale, nonché azioni di supervisione da attuare con esperti esterni.
2. L'accREDITAMENTO delle strutture per la prima infanzia e dei centri socio-educativi diurni è rilasciato dalla Regione subordinatamente alla sussistenza dei seguenti requisiti ulteriori:
 - a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

- b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione sociale e sociosanitaria regionale e locale;
- c) accettazione di sistemi di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate;
- d) impegno a chiedere preventivo assenso al comune in caso di aumento della retta a carico degli ospiti;
- e) realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale.

3. Le modalità operative per l'applicazione dei citati requisiti sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Art. 41

Procedura di accreditamento

1. La procedura di accreditamento avviene su istanza del soggetto interessato e si conclude con provvedimento del servizio competente dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La domanda di accreditamento deve essere corredata delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti ulteriori di cui all'articolo 40.

2. La Regione, a seguito di verifica positiva del possesso dei requisiti ulteriori e autocertificati, adotta il provvedimento entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda. Qualora nel corso dell'esame della documentazione si rilevi la necessità di provvedere alla integrazione della stessa, i termini del procedimento possono essere prolungati sino al massimo di ulteriori trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali la procedura si intende conclusa positivamente. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.

3. La verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento avviene con periodicità triennale.

Art. 42

Sospensione e revoca dell'accredimento

1. L'accredimento può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno dei requisiti previsti.

2. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verificano eventi indicanti il venir meno dei requisiti ulteriori e del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, la Regione provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive.

3. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni, la revoca dell'accredimento o l'eventuale segnalazione al comune della mancanza dei requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento.

4. L'accertamento del grave mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro comporta il diniego o la revoca dell'accredimento. La procedura è attivata dalla Regione, direttamente o su segnalazione dei soggetti interessati, ed è conclusa entro trenta giorni dall'avvio. Una nuova richiesta di accreditamento non può essere inoltrata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di diniego o di revoca dell'accredimento.

5. L'attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti di accreditamento è svolta dalla Regione, avvalendosi del nucleo tecnico, di cui all'articolo 39, e delle aziende sanitarie locali.

Art. 43

Albo regionale dei soggetti accreditati

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'Albo regionale dei soggetti accreditati operanti nel sistema integrato dei servizi alla persona.
2. L'Albo regionale è suddiviso in sezioni in relazione alle tipologie di strutture accreditate e/o ai soggetti ai quali sono rivolte.
3. La Regione trasmette ogni sei mesi alla provincia competente per territorio gli elenchi dei soggetti accreditati e le relative variazioni.

Art. 44

Accordi contrattuali

1. I soggetti accreditati operano con i comuni e altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 23 del 2005, stipulando apposite convenzioni sulla base di accordi contrattuali quadro dal momento in cui sono predisposti e approvati dalla Regione attraverso provvedimenti specifici.
2. I soggetti accreditati erogano servizi e interventi sociali, non erogati dai comuni in maniera diretta, prioritariamente secondo le modalità previste dall'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 2005.
3. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 23 del 2005, i soggetti accreditati operano garantendo l'adozione di una carta dei servizi per l'utente realizzata sulla base delle linee d'indirizzo previste dalla normativa regionale.